


I QUADERNI DI MASTER CLASS - 2

LA COMPLIANCE DELL'AZIENDA BROKER

Nuovi obblighi e normative 2018 della distribuzione assicurativa



L'OFFICINA
DEL SAPERE




Associazione Categoria Brokers

I QUADERNI DI MASTER CLASS - 2

LA COMPLIANCE DELL'AZIENDA BROKER

Nuovi obblighi e normative 2018 della distribuzione assicurativa



L'OFFICINA
DEL SAPERE



Associazione Categoria Brokers



L'OFFICINA DEL SAPERE

Questo Quaderno di Master Class è il secondo della serie di quaderni che ACB ha voluto dedicare a specifici argomenti che impattano con l'attività quotidiana del broker e con le sue necessità operative e professionali.

Alla luce delle novità epocali intervenute nel 2018 nella legislazione e nella regolamentazione dell'attività assicurativa, anche questo quaderno vuole riferirsi alle problematiche più significative della Compliance, aggiornando il contenuto di quelli che sono gli elementi di variazione e le loro conseguenze operative. Non verranno trattati unicamente gli aspetti suscettibili di oneri sanzionatori, ma anche e prevalentemente gli ambiti di responsabilità nei confronti dei clienti, sempre più ampi e potenzialmente forieri di rilevanti ripercussioni di carattere economico e commerciale.

Abbiamo quindi provato a riportare i dati essenziali concernenti l'accesso e l'esercizio all'attività di distribuzione assicurativa, la formazione e l'aggiornamento professionale, il POG, le sanzioni, l'informativa e la pubblicità dei prodotti assicurativi.

I termini aggiornati relativi a tali argomenti sono stati inseriti in un glossario per permetterne una più agevole comprensione.


L'ottica riassuntiva è stata quella di privilegiare le esigenze più frequenti nell'ambito dell'attività del Broker, rimandando eventualmente maggiori approfondimenti su punti particolari alla documentazione primaria e secondaria gestita da IVASS.

La speranza è che questa iniziativa rafforzi l'interesse inizialmente suscitato e si confermi utile in coerenza con gli obiettivi di servizio propri della nostra Associazione.

Colgo l'occasione per porgere un particolare ringraziamento all'Avvocato Carlo Galantini, il cui apporto è in questo contesto sempre propositivo e imprescindibile.

IL PRESIDENTE

Luigi Viganotti



Milano, 20 Dicembre 2018

QUADRO NORMATIVO

La revisione e razionalizzazione delle disposizioni di settore, contenute nei Regolamenti ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e n. 34 del 19 marzo 2010, nonché nei Regolamenti IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 e n. 8 del 3 marzo 2015, trae origine dalle novità introdotte dalla Direttiva (UE) n. 2016/97 - Insurance Distribution Directive (di seguito "IDD") in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, che ha modificato il CAP conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 della Legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017).

Il quadro normativo IDD è composto da un insieme eterogeneo di strumenti qualificati da differenti modalità di applicazione nell'ordinamento nazionale:

- la Direttiva IDD, come modificata dalla Direttiva (UE) n. 2018/411 del 14 marzo 2018, recante l'obbligo per gli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva stessa entro il 1° luglio 2018, nonché la previsione della data di applicazione entro il 1° ottobre 2018;
- le Linee Guida preparatorie in materia di product oversight and governance (POG), in relazione alle quali IVASS ha emanato la lettera al mercato del 4 settembre 2017;
- gli Atti Delegati di cui ai Regolamenti (UE) nn. 2017/2358 e 2017/2359, rispettivamente in materia di POG e Insurance Based Investments Products (IBIPs), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale UE del 20 dicembre 2017, che integrano la IDD e sono direttamente applicabili negli Stati membri a decorrere dalla data di applicazione della Direttiva stessa (1° ottobre 2018).

Con le disposizioni regolamentari in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa contenute in particolare nel Regolamento n. 40/2018, si dà attuazione alla Direttiva IDD, completando in tal modo il quadro normativo implementato nella normativa primaria.

Assieme al recepimento delle novità contenute nella IDD, il legislatore ha inteso anche razionalizzare il frammentato quadro vigente e incorporare esigenze di modernizzazione - anche per promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione, tenendo conto, nel contempo, dei nuovi rischi ad esse associate - di semplificazione, nonché di maggiore fruibilità dell'impianto normativo, emerse nel tempo come istanze del mercato o come riflessioni autonome dell'Istituto.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ambito di applicazione	10
------------------------	----

ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE

Disciplina del Registro	14
-------------------------	----

Iscrizioni nelle sezioni del Registro	15
---------------------------------------	----

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE

Svolgimento dell'attività	20
---------------------------	----

Regole di presentazione e comportamento	27
---	----

Separazione patrimoniale	26
--------------------------	----

Contratti in forma collettiva	29
-------------------------------	----

Gestione della documentazione	30
-------------------------------	----

Promozione e collocamento a distanza	31
--------------------------------------	----

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Requisiti professionali, formazione e aggiornamento	36
---	----

Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all'aula	39
---	----

Disciplina dei prodotti formativi	40
-----------------------------------	----

Soggetti formatori	41
--------------------	----

POG - Product Oversight Governance

Requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese e agli intermediari che realizzano o distribuiscono prodotti assicurativi	44
--	----

VIOLAZIONI, SANZIONI E PROCESSI SANZIONATORI

Procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e disposizioni attuative 50
.....

INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI

Ambiti di applicazione, criteri di redazione e di comunicazione delle informazioni della documentazione precontrattuale e contrattuale 56
.....

GLOSSARIO

Definizioni e riferimenti 60
.....

Legenda:

REG = Regolamento IVASS

CAP = Codice delle Assicurazioni Private (aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 68 del 21.5.2018, applicabile dall'1.10.2018)

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE



AMBITO DI APPLICAZIONE

Definizione dell'attività di distribuzione (REG. 40, Art. 2)

L'attività consistente nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati, ivi inclusa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso.

Ambito di applicazione (REG. 40, Art. 3)

Costituisce altresì attività di distribuzione assicurativa l'attività svolta a titolo oneroso nel contesto di un'attività commerciale, professionale o di una diversa attività principale. Costituisce, inoltre, attività di distribuzione assicurativa la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l'onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso.

Limiti di applicazione (CAP, Art. 107)

Non configurano attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa:

- a) la fornitura di informazioni a titolo accessorio a un cliente nel contesto di un'altra attività professionale;
- b) la gestione di sinistri per un'impresa di assicurazione o riassicurazione;
- c) la mera fornitura di dati e informazioni su potenziati assicurati;
- d) la mera fornitura a potenziali assicurati di informazioni su prodotti assicurativi o riassicurativi, su un intermediario assicurativo o riassicurativo, su un'impresa di assicurazione o riassicurazione, se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione del contratto.

È esclusa dalla disciplina l'attività di distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a titolo accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:


- a) l'assicurazione è accessoria a un prodotto o servizio e ne copre:
 - 1. i rischi di perdita, deterioramento, danneggiamento del prodotto fornito o il mancato uso del servizio prestato dal fornitore;
 - 2. la perdita o il danneggiamento del bagaglio e altri rischi connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore;
- b) l'importo del premio versato per il contratto assicurativo, calcolato proporzionalmente su base annua, non è superiore a 600 euro;
- c) qualora l'assicurazione sia complementare rispetto a un servizio la cui durata sia pari o inferiore a tre mesi, l'importo del premio versato per persona non è superiore a 200 euro.

Soggetti abilitati all'esercizio della distribuzione assicurativa (CAP, Art. 107-bis)

L'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa può essere esercitata dai seguenti soggetti:

- a) imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti laddove esercitino direttamente tale attività;
- b) intermediari iscritti nelle sezioni da A a E del Registro;
- c) intermediari assicurativi a titolo accessorio, iscritti alla sezione F del Registro;
- d) intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi con residenza o sede legale in altro Stato membro e abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di libera prestazione dei servizi o di stabilimento nel territorio della Repubblica.

ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE



L'OFFICINA
DEL SAPERE



Associazione Categoria Brokers

DISCIPLINA DEL REGISTRO

Registro degli intermediari

(REG. 40, Art. 4)

Il Registro è suddiviso in sei sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell'articolo 109 del CAP, gli intermediari come di seguito indicato:

sezione A: gli agenti;

sezione B: i mediatori;

sezione C: i produttori diretti;

sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, le Sim e Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta;

sezione E: gli addetti all'attività di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario, iscritto nella sezione A, B, D o F, per il quale operano; gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario nonché gli addetti degli intermediari iscritti nella sezione E che operano al di fuori dei locali di questi ultimi.

Non è richiesta l'iscrizione nella sezione E dei dipendenti e/o collaboratori che operano esclusivamente all'interno dei locali degli intermediari iscritti nella sezione E;

sezione F: gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di una o più imprese di assicurazione.

Soggetti tenuti all'obbligo di dotarsi di posta elettronica certificata

(REG. 40, Art. 8)

Sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata:

a) le imprese italiane;

b) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro;

c) gli intermediari iscritti nelle sezioni C ed E del Registro che richiedono il passaggio alle sezioni A, B o F.

ISCRIZIONE NELLE SEZIONI DEL REGISTRO

Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B (REG. 40, Art. 10)

Per ottenere l'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro, le persone fisiche devono:

- a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 110, comma 1, del CAP;
- b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
- c) avere superato la prova di idoneità di cui all'articolo 84 del CAP;
- d) avere assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità professionale;
- e) esclusivamente per l'iscrizione nella sezione B, avere aderito al Fondo di garanzia;
- f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.

Non devono sostenere la prova di idoneità coloro che erano iscritti nell'abrogato Albo degli agenti di assicurazione o nell'abrogato Albo Broker alla data del 24/10/2006.

Le persone fisiche che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa vengono iscritte nella sezione A o B come inoperative.

Entro il 5 febbraio di ogni anno deve essere comunicato l'avvenuto rinnovo della copertura assicurativa di responsabilità professionale. In caso contrario, decorsi 90 giorni, la mancata comunicazione di rinnovo comporta l'iscrizione nel Registro come intermediari inoperativi.

Requisiti per l'iscrizione delle Società nelle sezioni A o B (REG. 40, Art. 13)

Per ottenere l'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro le società devono:

- a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 112, comma 1, del CAP;
- b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
- c) avere affidato la responsabilità dell'attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella medesima sezione del Registro alla quale la società chiede l'iscrizione. Nel caso in cui la responsabilità dell'attività di distribuzione sia affidata a più persone, l'obbligo di iscrizione nella medesima sezione del Registro è riferito ad ognuna di esse;
- d) essere in possesso della copertura assicurativa di responsabilità professionale;
- e) non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS;
- f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS;
- g) il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale siano iscritti nella sezione B;
- h) aver aderito al Fondo di garanzia.

Le società in possesso dei requisiti previsti, che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di responsabilità professionale, vengono iscritte nella sezione A o B del Registro come inoperative.

Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche nella sezione E (REG. 40, Art. 22)

Gli addetti all'attività di distribuzione che operano al di fuori dei locali dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D, F, ovvero nell'Elenco annesso, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, che operano al di fuori dei locali di questi ultimi, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del Registro devono:

- a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 110, comma 1, del CAP;
- b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
- c) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta e ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione.

L'intermediario attesta di avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l'iscrizione, che non sussistono le condizioni impeditive all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS con riferimento alla sussistenza di stretti legami.

Non è richiesta l'iscrizione nel Registro degli addetti all'attività di distribuzione che operano esclusivamente all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nella sezione E.

Requisiti per l'iscrizione delle Società nella sezione E (REG. 40, Art. 23)

Le società ai fini dell'iscrizione nella sezione E del Registro, devono:

- a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 112, comma 1, del CAP;
- b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
- c) non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;
- d) aver affidato la responsabilità dell'attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E. Nel caso in cui la responsabilità dell'attività di distribuzione sia affidata a più persone, l'obbligo di iscrizione nella sezione E è riferito ad ognuna di esse;
- e) proporre all'attività di distribuzione al di fuori dei locali della società esclusivamente addetti iscritti nella sezione E.

Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche nella sezione F (REG. 40, Art. 26)

Per ottenere l'iscrizione nella sezione F del Registro, le persone fisiche, che operano in qualità di intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di assicurazione, devono:

- a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 110, comma 1, del CAP;
- b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
- c) avere assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile;
- d) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta e ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione;
- e) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.

Requisiti per l'iscrizione delle Società nella sezione F (REG. 40, Art. 27)

Per ottenere l'iscrizione nella sezione F del Registro, le società, che operano come intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di assicurazione, devono:

- a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 112, comma 1, del CAP;
- b) non essere enti pubblici o società controllate da enti pubblici;
- c) aver affidato la responsabilità dell'attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione F;
- d) avere assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità professionale;
- e) non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS;
- f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE



SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Modalità di esercizio dell'attività da parte degli intermediari (REG. 40, Art. 42)

Possono instaurare rapporti di collaborazione orizzontale:

- a) gli intermediari iscritti nella sezione A del Registro;
- b) gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro;
- c) gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro;
- d) gli intermediari iscritti nell'Elenco annesso al Registro.

La collaborazione orizzontale è formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari. Al cliente è fornita una corretta e completa informativa.

Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.

Non configurano rapporti di collaborazione orizzontale quelli instaurati tra iscritti nelle sezioni A e B del Registro, quando gli stessi siano stati ratificati dall'impresa con autorizzazione all'incasso dei premi ai sensi dell'articolo 118 del CAP.

Obblighi di comunicazione (REG. 40, Art. 43)

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F del Registro comunicano all'IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento e per mezzo di posta elettronica certificata, la perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione.

Adempimenti annuali (REG. 40, Art. 44)

Ai fini dell'esercizio dell'attività di distribuzione, ogni anno:

- a) gli iscritti nelle sezioni A, B o F sono tenuti al rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile, salvo i casi di contratti pluriennali, e al pagamento del contributo di vigilanza;
- b) gli iscritti nella sezione B sono tenuti, inoltre, al pagamento del contributo al Fondo di garanzia;
- c) gli iscritti nelle sezioni C o D sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.

Il contributo di vigilanza è dovuto anche in caso di inoperatività.

Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro attestano il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile ovvero, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell'efficacia della relativa copertura.

Decorsi 90 giorni, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro che non abbiano effettuato la comunicazione sono indicati nel Registro come inoperativi.

Verifiche periodiche

(REG. 40, Art. 45)

L'IVASS può verificare in capo ai soggetti che svolgono attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa:

- a) la permanenza del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per l'esercizio dell'attività;
- b) limitatamente ai soggetti iscritti nel Registro, anche l'assenza delle cause di incompatibilità, previste per l'iscrizione nella sezione di appartenenza.

L'IVASS provvede alla cancellazione dal Registro degli intermediari per i quali le verifiche circa il possesso dei requisiti di onorabilità e delle cause di incompatibilità abbiano avuto esito negativo.

L'IVASS verifica annualmente l'osservanza dell'obbligo del possesso della copertura assicurativa della responsabilità civile, anche mediante controlli presso le imprese che hanno fornito la copertura, nonché l'osservanza degli obblighi di pagamento del contributo al Fondo di garanzia e del contributo di vigilanza, provvedendo alla cancellazione dal Registro degli intermediari inadempienti.

Condizioni per la distribuzione

(REG. 40, Art. 47)

La distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari iscritti nella sezione D può essere effettuata esclusivamente all'interno dei locali di tali intermediari e a condizione che le persone fisiche che distribuiscono i contratti all'interno di tali locali:

- a) siano iscritte nella sezione A del Registro e siano titolari di un mandato conferito dalla medesima impresa mandante dell'iscritto nella sezione D;
- b) siano iscritte nella sezione B del Registro e siano titolari di una lettera di libera collaborazione con la medesima impresa mandante dell'iscritto nella sezione D;
- c) siano in possesso di una valida copertura di responsabilità civile professionale.

Requisiti per lo svolgimento dell'attività

(REG. 40, Art. 48)

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro possono avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di distribuzione all'interno dei propri locali, di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 110, comma 1, del CAP;
- b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta e ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione.

Gli intermediari di cui sopra:

- a) accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astengono dall'utilizzare i soggetti per i quali ne abbiano riscontrato l'insussistenza fino al perdurare della stessa;
- b) assicurano che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale.

Gli intermediari inoltre conservano la documentazione comprovante l'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti.

Collocamento di forme pensionistiche complementari (REG. 40, Art. 49)

Il collocamento di forme pensionistiche complementari è consentito alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi iscritti nel Registro, nonché agli addetti operanti all'interno dei locali di questi ultimi, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche complementari.

Il collocamento di forme pensionistiche complementari non è consentito agli intermediari assicurativi a titolo accessorio.

Reti di vendita multilevel marketing (REG. 40, Art. 50)

Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 173 e successive modificazioni e integrazioni nonché dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il ricorso da parte delle imprese di assicurazione alla distribuzione di contratti assicurativi a mezzo di intermediari operanti con reti di vendita multilevel marketing è ammesso a condizione che ogni componente della rete sia iscritto nel Registro. Il ricorso a tale tecnica di vendita non è consentito alle imprese con sede legale nel territorio di altri Stati membri, autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi ed è comunque precluso agli iscritti nella sezione B del Registro.

REGOLE DI PRESENTAZIONE E COMPORTAMENTO

Limiti all'esercizio dell'attività di intermediazione (REG. 40, Art. 53)

L'attività di intermediario non è compatibile con la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-bis del Codice Civile, titolare delle funzioni fondamentali, presso le imprese di assicurazione preponenti.

Regole generali di comportamento (REG. 40, Art. 54)

I distributori devono:

- a) comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati;
- b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando, nel caso di intermediari, le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese;
- c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti.

I distributori forniscono ai contraenti informazioni sull'attività svolta e sui prodotti distribuiti, ivi incluse le comunicazioni pubblicitarie, corrette, chiare, non fuorvianti, imparziali e complete.

Ai distributori è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita. Per i contratti di assicurazione contro i danni, il divieto riguarda i premi di importo superiore a euro 750 annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Conflitti di interesse (REG. 40, Art. 55)

I distributori si astengono dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L'obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di leasing. In ogni caso i distributori, in funzione dell'attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:

- a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili;
- b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti;
- c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria;
- d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti;
- e) evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti.

Informativa precontrattuale (REG. 40, Art. 56)

Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, informazioni redatte con caratteri tipografici di particolare evidenza e conformi al modello di cui all'Allegato 3 previsto da IVASS.

I distributori consegnano o trasmettono al contraente:

- a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'Allegato 4 previsto da IVASS;
- b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti sono a carico dell'intermediario che entra in contatto con il contraente.

In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso distributore, i documenti di cui agli Allegati 3 e 4, sono consegnati o trasmessi solo qualora vi siano variazioni di rilievo delle informazioni in essi contenute.

I distributori, al fine di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi di cui al presente articolo, conservano un'apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la documentazione.

Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i distributori che operano nei grandi rischi.

Informativa sulle remunerazioni (REG. 40, Art. 57)

Le informazioni concernenti il compenso percepito con riferimento al contratto distribuito sono comunicate al contraente:

- a) dall'intermediario che distribuisce il contratto;
- b) dall'impresa di assicurazione, con riferimento ai dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto.

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informazione è relativa al compenso percepito rispettivamente dall'intermediario proponente ovvero da quello per il quale l'intermediario iscritto nella sezione E del Registro opera.

Le informazioni sono fornite al contraente prima della conclusione del contratto e ogni qualvolta il contraente effettui pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati già previsti nel contratto concluso.

Trasparenza sulle remunerazioni (CAP, Art. 120-bis)

Fatto salvo quanto disposto in materia di trasparenza sui compensi in relazione alla distribuzione di contratti di R.C. Auto, l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente, prima della conclusione del contratto, la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, precisando se il compenso percepito consiste in:

- a) un onorario corrisposto direttamente dal cliente;
- b) una commissione inclusa nel premio assicurativo;
- c) altri tipi di compensi, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata;
- d) una combinazione dei compensi di cui alle lettere a), b) e c).

L'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente anche l'importo del compenso. Qualora ciò non sia possibile, forniscono al contraente informazioni relative al metodo per calcolare il compenso stesso.

Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, l'impresa di assicurazione informa il contraente in merito alla natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione.

Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente (REG. 40, Art. 58)

I distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato. A tal fine i distributori, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze.

I distributori chiedono notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell'assicurato, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.

Le imprese, per ciascun prodotto distribuito, impartiscono agli intermediari e ai dipendenti di cui si avvalgono per la distribuzione dei prodotti assicurativi, istruzioni idonee a guidare i medesimi nella fase precontrattuale di acquisizione dal contraente delle informazioni utili e pertinenti.

Sulla base delle informazioni raccolte, i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto.

Il rifiuto di fornire una o più informazioni di cui sopra deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta o alla polizza, sottoscritta dal contraente e dal distributore.

I distributori che ricevono proposte assicurative e previdenziali non coerenti con le richieste ed esigenze del contraente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dal distributore.

In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti sono svolti dall'intermediario che entra in contatto con il contraente.

Dell'attività svolta i distributori conservano traccia documentale.

Le disposizioni non si applicano ai distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi.

Vendita con consulenza (REG. 40, Art. 59)

Se viene offerta una consulenza prima della conclusione di un contratto, il distributore fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo.

Se la consulenza è basata su una analisi imparziale e personale l'intermediario assicurativo fonda tale consulenza sull'analisi di un numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali.

La documentazione dalla quale risulti la raccomandazione personalizzata di cui al presente articolo, debitamente sottoscritta dal contraente, è conservata per almeno 5 anni.

Modalità dell'informativa (REG. 40, Art. 61)

Qualora il contraente abbia scelto di comunicare tramite posta elettronica, il distributore conserva traccia anche dell'indicazione relativa all'indirizzo dallo stesso fornito e dei relativi aggiornamenti.

Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale (REG. 40, Art. 62)

I distributori favoriscono l'utilizzo da parte dei contraenti della tecnologia di firma elettronica avanzata, di firma elettronica qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione.

La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata o con firma digitale nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

I distributori che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di dati biometrici connessi alla firma apposta dal contraente, rispettano le disposizioni regolamentari in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.

SEPARAZIONE PATRIMONIALE

Obblighi di separazione patrimoniale (REG. 40, Art. 63)

I premi versati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario medesimo.

I premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all'impresa o all'intermediario stesso espressamente in tale qualità. Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti. Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti.

Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.

Fideiussione bancaria (REG. 40, Art. 64)

Le disposizioni relative agli obblighi di separazione patrimoniale non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750. A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali.

Separazione patrimoniale (CAP, Art. 117)

Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.

Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario.

Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi (CAP, Art. 118)

Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.

Adempimento delle obbligazioni pecuniarie (REG. 40, Art. 65)

L'articolo 118 del CAP trova applicazione nei confronti degli intermediari di cui alla sezione B del Registro, purché:

- a) gli stessi siano autorizzati da un'impresa di assicurazione all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto, in forza di un'espressa previsione contenuta nell'accordo stipulato con l'impresa medesima;
- b) ove l'accordo di cui alla precedente lettera a) sia stato stipulato con un intermediario iscritto nella sezione A, tale accordo sia stato ratificato dall'impresa preponente di quest'ultimo intermediario.

Gli intermediari iscritti nella sezione B forniscono al contraente specifica informativa riguardo alla sussistenza o meno dell'autorizzazione a svolgere le attività sopra indicate e ai conseguenti effetti.

L'informativa deve essere fornita anche dagli intermediari iscritti nella sezione E del Registro che collaborano con soggetti iscritti nella sezione B, fermo restando che in tal caso l'autorizzazione all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto sussiste solo se espressamente riferita anche ad essi nell'accordo sottoscritto con l'impresa.

CONTRATTI IN FORMA COLLETTIVA

Contratti in forma collettiva (REG. 40, Art. 66)

Nei contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere del pagamento dei premi, le disposizioni degli articoli relativi a conflitti d'interesse e informativa precontrattuale si applicano nei confronti degli aderenti, oltre che del contraente. Gli obblighi sono adempiuti dal distributore, anche attraverso la collaborazione del contraente, fermo il dovere di vigilanza sull'operato di quest'ultimo di cui è responsabile.

Con riferimento ai contratti in forma collettiva che prevedono un'assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l'importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, il distributore consegna anche all'aderente la relativa documentazione informativa.

Nei contratti in forma collettiva, gli assicurati che non sostengono, neppure in parte, l'onere del pagamento del premio, ricevono l'informativa contrattuale con:

- l'informazione relativa al diritto di richiedere all'impresa le condizioni contrattuali, nel caso in cui la consegna delle stesse non sia prevista dalla regolamentazione sulla distribuzione assicurativa;
- l'informazione relativa al diritto di richiedere all'impresa le credenziali per l'accesso alle aree riservate, di cui all'art. 42 del Regolamento 41.

Documentazione informativa (CAP, Art. 185)

Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti redigono i seguenti documenti:

- a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP);
- b) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita (DIP - Vita);
- c) il documento informativo per i prodotti di investimento (KID).

Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi redigono altresì il documento informativo precontrattuale aggiuntivo.

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Conservazione della documentazione

(REG. 40, Art. 67)

I distributori, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano la documentazione:

- a) i conferimenti degli incarichi;
- b) i contratti conclusi per il loro tramite;
- c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;
- d) la formazione professionale e l'aggiornamento professionale;
- e) l'evidenza dei soggetti che svolgono attività di distribuzione nell'ambito della loro organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa.

Documentazione agli atti delle imprese e degli intermediari

(REG. 40, Art. 68)

I distributori, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti e degli aderenti, adottano modalità di gestione della documentazione idonee ad evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo contraente, e che risulti ancora in corso di validità.

PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA

Ambito di applicazione

(REG. 40, Art. 69)

Le disposizioni del presente Capo si applicano alla promozione e al collocamento, effettuate interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, aventi ad oggetto:

- a) contratti di assicurazione sulla vita rivolti a contraenti aventi il domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale, nel territorio della Repubblica;
- b) contratti di assicurazione contro i danni per la copertura di rischi ubicati nel territorio della Repubblica.

Le disposizioni non si applicano alla promozione e al collocamento tramite internet di contratti di assicurazione a condizione che:

- a) il sito internet contenga l'esplicita avvertenza che il relativo contenuto è rivolto solo a contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede legale in Stati diversi dall'Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, e alla copertura di rischi ubicati al di fuori dell'Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione contro i danni;
- b) il sito internet disponga di procedure tecniche tali da rifiutare proposte o adesioni provenienti da contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede legale in Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, ovvero proposte o adesioni relative alla copertura di rischi ubicati in Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione contro i danni.

Divieto di discriminazione

(REG. 40, Art. 71)

Nella promozione e nel collocamento di contratti di assicurazione a distanza non è consentito l'utilizzo di procedure che impediscano a determinate categorie di contraenti di contattare il distributore o, nel caso di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di concludere il contratto a distanza.

Collocamento di contratti non richiesti

(REG. 40, Art. 72)

Non è consentito ai distributori di collocare contratti di assicurazione, anche in forma collettiva, mediante tecniche di comunicazione a distanza, senza il preventivo consenso espresso del contraente o dell'aderente. L'assenza di risposta o il mancato dissenso non possono essere considerati espressione del consenso del contraente.

In caso di coperture assicurative proposte in abbinamento a beni o servizi di diversa natura, non sono consentite modalità di presentazione del prodotto che prevedano l'accettazione automatica di quanto non richiesto e, in ogni caso, meccanismi di opt-out.

Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza (CAP, Art. 121)

In caso di vendita a distanza, il distributore rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:

- a) l'identità del distributore e il fine della chiamata;
- b) l'identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con il distributore assicurativo;
- c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
- d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere;
- e) l'informativa relativa al compenso ricevuto il relazione al contratto distribuito.

In ogni caso l'informazione è fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La stessa può essere fornita verbalmente solo su espressa richiesta del contraente qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In caso di collocamento di un contratto a distanza mediante telefonia vocale, se il contraente lo richiede espressamente, gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti, subito dopo la conclusione del contratto a distanza e comunque non oltre i cinque giorni successivi; in mancanza della predetta richiesta gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti prima della conclusione del contratto di assicurazione.

Utilizzo di call center (REG. 40, Art. 76)

Le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro possono avvalersi di call center per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza a condizione che:

- a) l'impresa si avvalga di addetti del call center che siano suoi dipendenti oppure di soggetti per i quali abbia assunto la piena responsabilità del relativo operato. In tale ultimo caso, l'impresa individua un proprio dipendente quale incaricato del coordinamento e del controllo dell'attività svolta dal call center;
- b) l'intermediario assuma la piena responsabilità dell'operato degli addetti e individui, per ogni sede del call center, un collaboratore iscritto nella sezione E del Registro, incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attività.

Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 assicurano che gli addetti del call center:

- a) siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti;
- b) forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità, la denominazione dell'impresa di assicurazione e, in caso di call center dell'intermediario, anche il nominativo di quest'ultimo;
- c) forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.

Registrazione dei domini (REG. 40, Art. 78)

I distributori che svolgono attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite siti internet sono titolari del relativo dominio.

Nel caso in cui l'attività di cui sopra sia svolta da un intermediario, il titolare del dominio è la persona fisica che opera a titolo individuale ovvero la società di intermediazione. È fatta salva la facoltà dell'impresa di mettere a disposizione degli intermediari di cui si avvale, spazi del sito internet di cui sia titolare.

Servizi di comparazione (REG. 40, Art. 80)

Gli intermediari che, tramite siti internet o altri mezzi, forniscono informazioni su uno o più contratti assicurativi, anche confrontati o ordinati:

- a) indicano il dato relativo alla quota di mercato comparata e l'elenco delle imprese di assicurazione con le quali hanno sottoscritto accordi finalizzati alla comparazione delle polizze. Qualora il servizio sia fornito attraverso siti internet, tali informazioni sono rese nell'home page o in altra pagina del sito direttamente accessibile dall'home page;
- b) garantiscono che il numero delle imprese pubblicizzate ai fini del confronto corrisponda a quello delle imprese effettivamente comparate;
- c) in caso di mancata quotazione di una o più delle imprese comparate, esplicitano i motivi dell'impedimento e comunicano all'utente le relative quotazioni, anche in un momento successivo;
- d) forniscono comparazioni basate non soltanto sul prezzo, ma anche sulle caratteristiche principali delle polizze, in base a uno standard uniforme, tale da agevolare il confronto tra le diverse offerte;
- e) si dotano di processi di rilevazione delle esigenze assicurative del contraente e di quotazione delle garanzie tali da produrre una gamma di prodotti tutti rispondenti alle esigenze dallo stesso manifestate;
- f) adottano modalità operative idonee ad evitare forme di abbinamento forzato delle coperture accessorie a contratti assicurativi della responsabilità civile auto e meccanismi di attribuzione automatica di garanzie non richieste e per le quali non sia stata manifestata espressamente la volontà di adesione (opt-out);
- g) garantiscono la trasparenza delle remunerazioni riconosciute da ciascuna delle imprese all'intermediario per il servizio di comparazione, nonché dei compensi riconosciuti dalle imprese, per ciascuna polizza;
- h) garantiscono la riservatezza delle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

Procedure per il collocamento tramite internet (REG. 40, Art. 81)

I distributori che collocano contratti assicurativi tramite internet rendono disponibili sul proprio sito le informazioni relative a:

- a) le diverse fasi da seguire per la conclusione del contratto;
- b) i mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima della conclusione del contratto.


Immediatamente prima che il contraente concluda la fase che determina il perfezionamento del contratto, il distributore lo avvisa delle conseguenze che tale operazione comporta.

Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza (REG. 40, Art. 83)

I distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza informano in occasione di ciascuna comunicazione il contraente:

- a) se la comunicazione commerciale è finalizzata al collocamento di contratti assicurativi;
- b) della provenienza dei dati personali del contraente e del loro utilizzo;
- c) che ha diritto di revocare il consenso all'utilizzo della comunicazione commerciale.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE



L'OFFICINA
DEL SAPERE



Associazione Categoria Brokers

REQUISITI PROFESSIONALI, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Prova di idoneità

(REG. 40, Art. 84)

La prova di idoneità per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro è indetta dall'IVASS, di norma una volta l'anno, con provvedimento pubblicato, anche in forma di comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per esteso nel Bollettino Ufficiale e nel sito internet dell'Istituto.

Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.

La prova di idoneità è diretta ad accertare il possesso di conoscenze e competenze adeguate all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa e consiste in un esame scritto, articolato in quesiti a risposta multipla, suddiviso in tre moduli:

- a) Modulo assicurativo, per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa;
- b) Modulo riassicurativo, per l'esercizio dell'attività di intermediazione riassicurativa;
- c) Modulo assicurativo e riassicurativo, per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa.

Soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento

(REG. 40, Art. 86)

Sono tenuti all'obbligo di formazione professionale:

- a) gli addetti all'attività di distribuzione al di fuori dei locali;
- b) i produttori diretti delle imprese di assicurazione;
- c) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio;
- d) gli addetti all'attività di distribuzione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera, nonché gli addetti dei call center dell'intermediario, prima di intraprendere l'attività;
- e) i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, nonché gli addetti dei call center delle imprese.

Sono tenuti all'obbligo di aggiornamento professionale:

- a) le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro;
- b) i soggetti sopra indicati.

Soggetti che impartiscono la formazione e l'aggiornamento (REG. 40, Art. 87)

Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro impartiscono direttamente ovvero organizzano, avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui al seguente articolo 96, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale previsti per i soggetti sottoindicati.

I corsi sono tenuti o organizzati a cura dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del Registro o delle relative imprese preponenti:

- a) per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del Registro, inclusi anche gli intermediari a titolo accessorio;
- b) per gli addetti all'attività di distribuzione all'interno dei locali in cui l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o E del Registro opera, ivi inclusi gli addetti dei call center.

I corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese preponenti:

- a) per i produttori diretti da iscrivere o iscritti nella sezione C del Registro;
- b) per gli intermediari a titolo accessorio da iscrivere o iscritti nella sezione F del Registro, per i relativi addetti operanti all'interno dei locali e i collaboratori iscritti nella sezione E;
- c) per i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa e per gli addetti dei call center.

Nel caso in cui il medesimo soggetto collabori con diversi intermediari di riferimento, questi possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attività di formazione e di aggiornamento professionale.

Nel caso di collaborazione orizzontale ciascun intermediario cura esclusivamente gli obblighi di formazione e aggiornamento professionale della propria rete di collaboratori. È preclusa la possibilità di organizzare la formazione e l'aggiornamento professionale per i dipendenti e/o collaboratori dell'intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione orizzontale.

Formazione professionale (REG. 40, Art. 88)

La formazione professionale è:

- a) pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere e in particolare ai contratti oggetto di distribuzione;
- b) mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela.

La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell'inizio dell'attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti.

I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettività dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.

Aggiornamento professionale (REG. 40, Art. 89)

L'aggiornamento professionale è finalizzato all'approfondimento e all'accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia dell'attività svolta e dei prodotti intermediati, all'evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell'attività.

L'aggiornamento professionale è svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro o a quello di inizio dell'attività di distribuzione. In ogni caso, l'aggiornamento professionale è effettuato in occasione dell'evoluzione della normativa di riferimento e, con riguardo alla rete distributiva diretta, in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire.

I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettività dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di aggiornamento.

L'aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30 ore annuali, svolti in aula o con le modalità equivalenti.

Per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti nella sezione E del Registro e per i relativi addetti all'attività di distribuzione operanti all'interno dei locali, l'aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 15 ore annuali. Nel caso di variazione dell'attività svolta, da accessoria a principale o viceversa, i contenuti dell'aggiornamento e la durata dei corsi sono determinati in base all'attività svolta in misura prevalente nel corso dell'anno.

Modalità di accertamento delle competenze acquisite (REG. 40, Art. 90)

I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è sempre rilasciato al partecipante un attestato sottoscritto dal responsabile della struttura che ha effettuato la formazione o l'aggiornamento professionale.

Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore previste per il corso.

Il test di verifica è svolto a cura del medesimo soggetto che ha effettuato i corsi di formazione o di aggiornamento professionale, previo accertamento dell'esatta identità dei partecipanti.

MODALITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE EQUIVALENTI ALL'AULA

Formazione a distanza

(REG. 40, Art. 91)

Si considerano equivalenti all'aula i corsi di formazione e aggiornamento svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- a) videoconferenza;
- b) webinar;
- c) e-learning.

Videoconferenza e webinar

(REG. 40, Art. 92)

I corsi effettuati tramite videoconferenza prevedono la compresenza temporale e l'interazione video-audio in tempo reale tra docenti e discenti collegati via cavo, etere o internet, nonché tra discenti anche in modalità asincrona.

I corsi effettuati tramite webinar prevedono, mediante l'utilizzo di internet, la compresenza temporale e l'interazione audio-video in tempo reale, anche attraverso web-cam e microfono, di docenti e discenti e si caratterizzano per la possibilità di visionare slides e di disporre di uno spazio di lavoro virtuale, in cui tutti i partecipanti possono condividere testi, immagini, tabelle ed altre informazioni.

E-learning

(REG. 40, Art. 94)

Le funzionalità della piattaforma di e-learning prevedono:

- a) l'inserimento di credenziali di accesso per ciascun utente;
- b) un adeguato tempo minimo necessario per la fruizione del corso, in relazione alle caratteristiche ed ai contenuti dello stesso, l'inibizione dell'accelerazione della fruizione del corso;
- c) la possibilità da parte dell'utente di sospendere la fruizione del corso e poter riprendere successivamente dal punto in cui si era interrotto;
- d) la previsione di verifiche random per testare la fruizione e l'apprendimento del discente. Tali verifiche saranno determinanti per la prosecuzione del modulo formativo;
- e) la possibilità di chiedere e ricevere approfondimenti dal docente mediante tecniche a distanza (forum, chat telematiche, instant messaging, e-mail, telefono, ecc.);
- f) la somministrazione di test interattivi di apprendimento per ogni modulo formativo, dal cui esito dipende l'accesso al modulo formativo successivo.

DISCIPLINA DEI PRODOTTI FORMATIVI

Contenuti minimi dell'obbligo formativo e di aggiornamento (REG. 40, Art. 95)

La formazione e l'aggiornamento professionale:

- a) sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, competenze e capacità necessarie a fornire consulenza professionale, a valutare la coerenza dei prodotti in relazione alle richieste e alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente in un'ottica di protezione dello stesso, nonché ad assistere il contraente medesimo nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale;
- b) prevedono una progettazione per aree e moduli didattici che assicurano un elevato livello di professionalità, commisurato alla complessità dell'attività svolta e dei prodotti offerti.

La formazione e l'aggiornamento professionale hanno per oggetto nozioni giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche concernenti l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa. In particolare:

- a) i corsi di formazione professionale prevedono una conoscenza generale di tutte le aree tematiche indicate dall'IVASS e l'approfondimento di specifici argomenti, anche in relazione all'attività da svolgere;
- b) i corsi di aggiornamento professionale prevedono, per ciascun anno, moduli di approfondimento scelti tra le aree tematiche indicate dall'IVASS e tengono conto della evoluzione della normativa di riferimento nonché delle specificità connesse al ruolo ricoperto, all'attività e funzioni svolte nonché alla sezione del Registro di appartenenza, alla dimensione e complessità dell'attività di distribuzione esercitata e alla diversa tipologia dei prodotti distribuiti.

Le conoscenze e competenze dei soggetti che forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi o vendono tali prodotti sono adeguate alle caratteristiche dei prodotti offerti e modulate in ragione della complessità e della continua innovazione nella progettazione dei prodotti medesimi, oltre che finalizzate a garantire che vengano fornite al contraente le informazioni necessarie e che vengano effettuate valutazioni adeguate in relazione ai rischi che caratterizzano tali prodotti.

Nel caso di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite tecniche di comunicazione a distanza, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono un adeguato livello di conoscenza delle tecnologie utilizzate.

Per gli iscritti nelle sezioni A, D o F, e per i loro rispettivi collaboratori, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni di informatica tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle applicazioni e delle procedure predisposte dall'impresa reponente.

Per gli intermediari incaricati della gestione dei sinistri, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle procedure di gestione adottate dall'impresa che conferisce l'incarico.

SOGGETTI FORMATORI

Soggetti formatori (REG. 40, Art. 96)

Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti iscritti nelle sezioni A, B o D del registro possono organizzare la formazione avvalendosi:

- a) delle associazioni di categoria delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno due anni;
- b) di enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo internazionale.

I docenti incaricati dalle imprese, dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro sono scelti tra:

- a) docenti universitari che esercitano la didattica nelle materie giuridiche, economicofinanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti le aree tematiche fissate da IVASS;
- b) soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie di cui sopra attraverso l'esercizio della docenza formativa e/o di attività professionali;
- c) dipendenti, anche in quiescenza, di imprese di assicurazione e riassicurazione o di intermediari iscritti nella sezione D del Registro, intermediari iscritti nelle sezioni A e B del Registro, purché in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell'attività e di adeguata capacità didattica.

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro, che intendono impartire direttamente la formazione o l'aggiornamento professionale alla propria rete di collaboratori, possono avvalersi, in tutto o in parte, di docenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti, ovvero provvedere direttamente in qualità di docenti se in possesso dei medesimi requisiti.

Costituisce fattore impeditivo all'attività di docenza la mancanza di uno dei requisiti di onorabilità previsto dall'articolo 110 del CAP, nonché l'irrogazione della sanzione della radiazione dal Registro o di ogni altra analoga misura espulsiva da albi, ruoli, ordini, collegi o altri elenchi professionali.

POG (PRODUCT OVERSIGHT GOVERNANCE)



PRODUCT OVERSIGHT GOVERNANCE (POG)

Requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano o distribuiscono prodotti assicurativi (CAP, Art. 30-*decies*)

Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti, elaborano e attuano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti.

Il processo di approvazione è proporzionato e adeguato alla natura dei prodotti assicurativi ed è sottoposto a regolare revisione.

I soggetti di cui sopra trasmettono all'IVASS, su richiesta, la documentazione relativa al processo di approvazione del prodotto.

Il processo di approvazione individua per ciascun prodotto un mercato di riferimento e le categorie di clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito, garantisce che tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato di riferimento siano stati analizzati e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con il mercato di riferimento stesso, e adotta ogni ragionevole misura per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato.

I soggetti di cui sopra comprendono e riesaminano regolarmente i prodotti assicurativi che commercializzano o distribuiscono, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato. Il riesame è finalizzato a valutare se il prodotto continui ad essere coerente con le esigenze del mercato di riferimento e se la prevista strategia distributiva continui a essere adeguata.

I soggetti di cui sopra trasmettono ai distributori di prodotti assicurativi tutte le informazioni rilevanti sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il relativo mercato di riferimento individuato.

L'IVASS, sentita la CONSOB, adotta le disposizioni attuative in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi.

Processo di evoluzione

Il POG costituisce elemento determinante di un nuovo processo di evoluzione del quadro normativo a livello comunitario, le cui principali misure possono essere così riassunte:

- l'individuazione di un mercato di riferimento rispetto al quale un prodotto possa considerarsi adeguato;
- lo svolgimento di un'analisi del prodotto per valutare se soddisfa le esigenze e i bisogni assicurativi del target cui è destinato;
- il ruolo degli organi di gestione in materia di governo del prodotto e la relativa assunzione di responsabilità;
- l'individuazione dei canali di distribuzione ritenuti più appropriati e le opportune verifiche sul loro operato che deve essere conforme alle disposizioni impartite dal produttore con riferimento al governo del prodotto.

Le disposizioni POG si applicano:

- a tutte le imprese e a tutti i distributori di prodotti assicurativi che rientrano nell'ambito di applicazione della IDD, con determinate esclusioni (alcune attività accessorie escluse dalla IDD e i prodotti assicurativi relativi ai grandi rischi);
- ai prodotti nuovi o modificati in modo sostanziale;
- a tutti prodotti dei rami vita e danni, in modo proporzionale alla complessità e ai rischi del prodotto, nonché alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività svolta dal soggetto regolamentato.

Adempimenti per il produttore e per il distributore che realizza prodotti (il c.d. Manufacturer de facto):

- individuare un mercato di riferimento (target market) sufficientemente granularizzato;
- assicurarsi che tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato siano stati analizzati;
- garantire che la strategia di distribuzione sia coerente con il mercato di riferimento;
- adottare misure ragionevoli per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato.

Adempimenti per il mero distributore:

- assicurarsi di ottenere le informazioni relative al processo di approvazione per ogni prodotto;
- verificare di disporre di adeguati flussi informativi che permettano di ricevere dall'Impresa tutte le informazioni sulla base delle quali è stato disegnato il prodotto e flussi con la propria sub-rete distributiva in modo da essere sicuri che anche la sub-rete distribuisca il prodotto a soggetti appartenenti al corretto target di riferimento.

Manufacturer de facto

È necessario individuare i casi in cui l'intermediario si considera manufacturer de facto. In particolare, un intermediario assicurativo è considerato "produttore" ove svolga un ruolo decisionale nella progettazione e sviluppo di un prodotto assicurativo per il mercato.

Egli si qualifica come manufacturer de facto quando, sia nella realizzazione di un nuovo prodotto, sia nella modifica di un prodotto esistente, ne determini autonomamente gli elementi significativi (ad es. la copertura, i costi, i rischi, le prestazioni e le garanzie), rispetto ai quali l'impresa di assicurazione, che assume i relativi rischi, non apporti modifiche sostanziali.

Non si considerano invece attività idonee a qualificare l'intermediario come manufacturer de facto la personalizzazione e l'adattamento di prodotti assicurativi esistenti, quali l'attività di design di contratti "taylor made" su richiesta di uno specifico cliente, al fine di soddisfarne le particolari esigenze assicurative, nonché la mera possibilità di proporre al cliente diverse linee di prodotti e clausole contrattuali, ovvero sconti di premio.

Qualora sia l'impresa sia l'intermediario contribuiscano alla realizzazione di un prodotto assicurativo, entrambi dovranno sottoscrivere uno specifico accordo che regoli le modalità di individuazione del mercato di riferimento e i rispettivi ruoli ricoperti nel processo di approvazione del prodotto.

Processo di approvazione del prodotto

Il processo comprende la realizzazione di misure e procedure attinenti alle diverse fasi della progettazione di un prodotto, del suo monitoraggio e della revisione del prodotto stesso da distribuire, unitamente alle azioni correttive da adottare nel caso di eventuali pregiudizi sofferti dai clienti.

Tale processo verrà definito in un documento scritto (cd. Politica in materia di governo e controllo del prodotto) messo a disposizione del personale competente del produttore.

Identificazione del mercato di riferimento

L'identificazione del mercato di riferimento consiste "nell'individuazione di un gruppo di clienti che condividono caratteristiche comuni a un livello astratto e generalizzato", al quale verrà affiancato un prodotto adeguato alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi di quel gruppo di clienti.

Si parla di "granularità" del target market, intesa come la valutazione di quali clienti rientrino nel mercato di riferimento. Anche in questo caso, è opportuno ricorrere ad un approccio proporzionale in relazione alla diversa tipologia dei prodotti. Infatti, per quelli più semplici e comuni, il mercato di riferimento dovrebbe essere individuato in modo meno dettagliato, mentre per i prodotti più complessi, il mercato di riferimento dovrebbe essere individuato in maniera più precisa tenendo conto del maggiore rischio di pregiudizio associato a tali prodotti per il consumatore.

Scelta del canale distributivo

I produttori, una volta individuato il mercato di riferimento e tenuto conto delle caratteristiche del prodotto da collocare, selezionano i canali distributivi ritenuti più adeguati, in termini di conoscenza esperienza e competenza, al corretto collocamento del prodotto ideato per il mercato di riferimento, tenendo conto delle caratteristiche particolari dei prodotti assicurativi pertinenti.

Successivamente all'individuazione dei distributori, il produttore avrà l'onere di fornire agli stessi tutte le informazioni necessarie a garantire un corretto collocamento del prodotto nei confronti della clientela, con particolare riguardo alle caratteristiche del prodotto (rischi, costi, inclusi i costi impliciti, potenziali situazioni di conflitto di interessi, ecc.), al mercato di riferimento identificato ed alla strategia distributiva legata al prodotto da collocare.

Oneri per produttori e distributori

I produttori dovranno attivarsi per:

- effettuare una gap analysis dei processi e delle misure in essere, relativi sia alla fase di design dei prodotti assicurativi sia alla fase di collocamento degli stessi, per valutare la distanza rispetto alla totale compliance con le disposizioni europee di riferimento e pianificare le conseguenti azioni;
- valutare se la propria struttura organizzativa sia adeguata, in termini di risorse umane e competenze, per lo svolgimento delle nuove attività richieste in materia POG;
- verificare se la propria struttura organizzativa sia idonea a supportare le unità aziendali coinvolte nei nuovi processi e a consentire adeguati scambi informativi con la rete distributiva, privilegiando il canale informatico;
- definire le procedure per individuare, con un sufficiente livello di granularità, le diverse tipologie di clienti a cui i prodotti saranno destinati (target market) e quelle per cui il prodotto risulti generalmente non compatibile, ove rilevante per la tutela del consumatore;
- definire le procedure per effettuare il monitoraggio dei prodotti.

Analogamente, i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (c.d. R.U.I.) si attiveranno per:

- valutare la compliance degli attuali flussi informativi esistenti per individuare le ulteriori informazioni che è necessario ottenere dal produttore al fine di adeguarsi alle nuove indicazioni in materia POG;
- individuare i canali informativi più efficienti per gestire le comunicazioni con il produttore nonché con la propria rete distributiva affinché sia garantita l'osservanza da parte della stessa delle modalità operative richieste dalla disciplina POG per il collocamento dei prodotti.

I requisiti POG prevedono l'onere in capo ai distributori di informare regolarmente i produttori riguardo alla loro esperienza "sul campo" relativa al collocamento del prodotto assicurativo. I distributori dovrebbero pertanto fornire i dati necessari alla revisione del prodotto assicurativo, al fine di verificare che tali prodotti siano in linea con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento individuato dal produttore.

VIOLAZIONI, SANZIONI E PROCESSI SANZIONATORI



SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E ALTRE MISURE PER VIOLAZIONI RIGUARDANTI LA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

Sistemi interni di segnalazione delle violazioni (CAP, Art. 10-quater)

Le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta.

Le procedure sono idonee a garantire:

- a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità amministrativa o giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
- b) la protezione adeguata dei dipendenti dei soggetti di cui al comma 1 e, ove possibile, di altre persone che riferiscono di violazioni commesse all'interno degli stessi almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo;
- c) un canale specifico, indipendente ed autonomo per la segnalazione.

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi inclusi i prodotti di investimento assicurativo distribuiti da intermediari (CAP, Art. 324)

Gli intermediari assicurativi e riassicurativi, ivi inclusi quelli a titolo accessorio che nell'ambito della distribuzione di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi violano gli articoli del CAP o le relative norme di attuazione, sono puniti con una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo;
- b) censura;
- c) sanzione amministrativa pecuniaria:
 - 1. per le società, da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione;
 - 2. per le persone fisiche, da mille euro a settecentomila euro;
- d) radiazione o, in caso di società di intermediazione, cancellazione.

Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità.

La radiazione o la cancellazione della società di intermediazione è disposta per fatti di eccezionale gravità. La radiazione determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria, comporta altresì la cancellazione della società nei casi di particolare gravità o di sistematica reiterazione dell'illecito.

Criteria per la determinazione delle sanzioni (CAP, Art. 324-sexies)

Nella determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni amministrative o della durata delle sanzioni accessorie previste per le violazioni in materia di distribuzione assicurativa, l'IVASS considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità;
- c) la capacità finanziaria del responsabile della violazione;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
- e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
- f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'IVASS;
- g) le precedenti violazioni in materia assicurativa commesse dal medesimo soggetto;
- h) le misure adottate successivamente alla violazione al fine di evitare in futuro il suo ripetersi;
- i) nell'ipotesi di accertamento unitario di una pluralità di violazioni della stessa indole, anche il numero e la tipologia delle infrazioni e l'importo della prestazione assicurativa eventualmente liquidata.

Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale delle imprese e delle società di intermediazione assicurativa o riassicurativa (CAP, Art. 324-septies)

Con il provvedimento di applicazione della sanzione, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 324-sexies, l'IVASS può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di assicurazione e di riassicurazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

Pubblicazione delle sanzioni (CAP, Art. 325-ter)

I provvedimenti di applicazione delle sanzioni, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati per estratto nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Disciplina e attività sanzionatorie (REG. 39, Art. 3)

La disciplina e l'attività sanzionatoria tendono ad assicurare l'effettività delle regole. Esse hanno carattere afflittivo nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, correttivo della lesione dello specifico interesse protetto nonché effetti di prevenzione speciale e generale.

L'IVASS accerta le violazioni, conduce l'istruttoria, irroga le sanzioni ovvero comunica agli interessati l'archiviazione del procedimento avviato nei loro confronti, tenuto conto dei principi di:

- a) dissuasività e prevenzione, al fine di scoraggiare la violazione delle norme e la reiterazione della condotta illecita;
- b) proporzionalità dell'intervento sanzionatorio, in relazione alla gravità dell'illecito;
- c) oggettività per garantire l'omogeneità di giudizio nella concreta valutazione della fattispecie rilevata;
- d) trasparenza nei confronti dei soggetti interessati le cui controdeduzioni integrano e completano il quadro conoscitivo acquisito a mezzo dell'analisi documentale e dell'attività ispettiva;
- e) contraddittorio.

Nelle sue valutazioni l'IVASS tiene altresì conto della reiterazione delle violazioni della medesima natura nonché della collaborazione attiva dei soggetti interessati con riferimento all'autonoma rilevazione e segnalazione di eventuali irregolarità.

Destinatari della disciplina sanzionatoria (REG. 39, Art. 4)

Le disposizioni sono dirette ai soggetti individuati dal CAP sottoposti ai poteri di vigilanza e sanzionatori dell'IVASS e comprendono, in particolare:

- a) le imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in Italia autorizzate all'esercizio delle assicurazioni;
- b) le imprese locali e le particolari mutue assicuratrici;
- c) le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo autorizzate all'esercizio delle assicurazioni;
- d) le imprese di assicurazione e riassicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo che operano in Italia nell'esercizio delle assicurazioni in regime di stabilimento ovvero di libera prestazione di servizi;
- e) l'ultima società controllante italiana come determinata dall'articolo 210, comma 2, del CAP, per la violazione degli obblighi di cui al Titolo XV del CAP;
- f) le società di partecipazione assicurativa, di partecipazione assicurativa mista e di partecipazione finanziaria mista;
- g) gli intermediari assicurativi e riassicurativi, persone fisiche o società e i relativi responsabili dell'attività di distribuzione con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica;
- h) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, persone fisiche o società e i relativi responsabili dell'attività di distribuzione con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica;
- i) gli intermediari assicurativi e riassicurativi, persone fisiche o società e i relativi responsabili dell'attività di distribuzione con residenza o sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo;
- j) gli altri soggetti destinatari degli obblighi previsti dal CAP, responsabili della violazione.

Possono inoltre essere destinatari della procedura sanzionatoria le persone fisiche, gli esponenti e il personale. In particolare:

- a) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo e i titolari delle funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
- b) i dipendenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai quali è affidata nell'ambito della struttura aziendale la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi;
- c) coloro che operano sulla base di rapporti, anche diversi dal rapporto di lavoro subordinato, che ne determinano l'inserimento nella struttura organizzativa delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai quali è affidata la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi;
- d) i componenti dell'organo di amministrazione della società di intermediazione.

Accertamento unitario per violazioni della stessa indole (REG. 39, Art. 9)

L'IVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento dell'accertamento unitario è pari al semestre. Le violazioni così accertate sono contestate con unico atto da notificare nel termine di 120 giorni per i soggetti residenti in Italia, ovvero di 180 giorni per i soggetti residenti all'estero, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento.

Principio della rilevanza della violazione (REG. 39, Art. 11)

L'IVASS procede alla contestazione degli addebiti quando le infrazioni rivestono carattere rilevante. Nell'esame delle relative fattispecie la rilevanza delle violazioni può essere desunta da almeno uno dei seguenti elementi:

- dalla loro idoneità a determinare significativi rischi legali o reputazionali tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto;
- dal loro carattere diffuso o sistematico anche in relazione all'articolazione territoriale o all'operatività dell'impresa o dell'intermediario;
- dalla mancata ottemperanza a richiami o ad indicazioni di tipo prescrittivo, interpretativo od orientativo dell'Autorità di Vigilanza;
- dall'inadeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati per assicurare il rispetto della normativa;
- dall'incidenza della condotta sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela e del mercato nonché sulla sana e prudente gestione;
- dal numero delle infrazioni, dalla durata del ritardo o dell'omissione nonché dall'entità, se determinabile, del pregiudizio arrecato a terzi;
- dal pregiudizio arrecato all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Per le violazioni in materia di antiriciclaggio, le sanzioni amministrative sono irrogate nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.

INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA

Ambito di applicazione

(REG. 41, Art. 3)

Le disposizioni previste per le imprese di assicurazione si applicano anche agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi.

Criteri di redazione e comunicazione delle informazioni

(REG. 41, Art. 4)

La documentazione precontrattuale e contrattuale:

- a) è scritta in un linguaggio e uno stile chiaro e sintetico
- b) è presentata e strutturata in modo tale da essere chiara e di facile lettura ed ha caratteri di dimensione leggibile.
- c) utilizza termini quali “garanzia”, “garantito” e “garantisce”, o termini ad essi simili, solo con riferimento a contratti per i quali l’impresa presta direttamente la specifica garanzia, evitando l’uso di tali termini nell’ipotesi di impegni assunti da terzi a corrispondere importi;
- d) utilizza il termine “capitale protetto” solo con riferimento a contratti per i quali è prevista l’adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito;
- e) assicura la coerenza delle informazioni contenute in ogni sua parte;
- f) non utilizza espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria o promozionale.

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi – DIP Vita

(REG. 41, Art. 12)

Il Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) contiene le principali informazioni per consentire al contraente di valutare il prodotto e di compararlo con gli altri prodotti aventi caratteristiche analoghe.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi - DIP aggiuntivo Vita

(REG. 41, Art. 15)

Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita) fornisce le informazioni integrative e complementari rispetto alle informazioni contenute nel DIP Vita, diverse da quelle pubblicitarie, necessarie affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del prodotto. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo Vita sono coerenti con quelle riportate nel DIP Vita e le integrano senza apportarvi modifiche.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP (REG. 41, Art. 21)

Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP) fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel KID, necessarie affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo IBIP sono coerenti con quelle riportate nel KID e le integrano senza apportarvi modifiche.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni - DIP aggiuntivo Danni e DIP aggiuntivo R.C. Auto (REG. 41, Art. 29)

Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel DIP Danni, necessarie affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del prodotto. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo sono coerenti con quelle riportate nel DIP Danni e le integrano senza apportarvi modifiche.

Caratteristiche generali della pubblicità dei prodotti assicurativi da parte dell'impresa (REG. 41, Art. 30)

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 182 del CAP, la pubblicità dei prodotti assicurativi è effettuata:

- a) nel rispetto dei principi di chiarezza e correttezza;
- b) in conformità al contenuto del set informativo cui i prodotti si riferiscono.

Il messaggio pubblicitario è strutturato in modo da non indurre in errore circa le caratteristiche, la natura, le garanzie e i rischi del prodotto offerto e utilizza forme espressive e caratteri chiari, ben visibili e leggibili.

La pubblicità è immediatamente riconoscibile come tale e ben distinguibile rispetto a ogni altra forma di comunicazione.

Semplificazione dei contratti (REG. 41, Art. 33)

L'impresa redige i contratti assicurativi utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, in linea con le espressioni usate nei documenti precontrattuali, in modo da consentire all'assicurato un esercizio più agevole dei diritti che derivano dal contratto stesso.

La struttura dei contratti rispecchia, in linea generale, la struttura dei documenti informativi precontrattuali.

Realizzazione di prodotti assicurativi da parte di più soggetti (REG. 41, Art. 34)

Quando il prodotto assicurativo è realizzato da più imprese o da una o più imprese e uno o più intermediari che realizzano prodotti assicurativi ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017, i soggetti che realizzano il prodotto:

- a) predispongono un unico set informativo per ciascuna tipologia di prodotto commercializzato;
- b) firmano un accordo scritto che specifica la loro collaborazione nel rispettare i requisiti previsti dal presente regolamento;
- c) pubblicano il set informativo di cui alla lettera a) nei siti internet di tutti i soggetti che realizzano il prodotto.

GLOSSARIO



<p>Addetti all'attività di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano</p> <p>Gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, che svolgono l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l'intermediario opera.</p>
<p>Addetti all'attività di distribuzione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera</p> <p>Gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi.</p>
<p>Aderente</p> <p>Il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un'espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere economico del premio.</p>
<p>Attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi</p> <p>L'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio.</p>
<p>Attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento</p> <p>L'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui è ubicato il rischio.</p>
<p>Call center</p> <p>Un insieme di risorse umane e di infrastrutture specializzate che consente contatti e comunicazioni multicanale con i contraenti.</p>
<p>Collaborazione orizzontale</p> <p>Collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi.</p>
<p>Compenso</p> <p>Qualsiasi commissione, onorario, spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non finanziario, offerti o forniti in relazione ad attività di distribuzione assicurativa.</p>

CONSAP
La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., Società per Azioni controllata totalmente dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Consulenza
L'attività consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione.
Contratto di assicurazione della responsabilità civile (vedi Polizza di assicurazione della responsabilità civile)
La copertura assicurativa prevista dall'articolo 110, comma 3, e dall'articolo 112, comma 3, del CAP.
Contratto index linked
Il contratto di assicurazione sulla vita in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate a un indice azionario o ad altro valore di riferimento.
Contratto unit linked
Il contratto di assicurazione sulla vita in cui sono in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR.
Contratti standardizzati
I contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione.
Corso
Insieme omogeneo, coordinato e sequenziale di uno o più moduli formativi idonei al raggiungimento di un obiettivo di apprendimento.
DIP Danni
L'IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo.
Dipendenti dell'impresa
Il personale dell'impresa di assicurazione o riassicurazione direttamente coinvolto nell'attività di distribuzione.

Distributore di prodotti assicurativi
Qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione.
E-learning
Apprendimento realizzato tramite l'utilizzo delle tecnologie multimediali e di internet.
Firma digitale
Particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni
Firma elettronica, firma elettronica avanzata e firma elettronica qualificata
Firme definite dall'articolo 3, comma 1, punti 10, 11 e 12 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
Fondo di garanzia
Fondo costituito presso Consap che ha la funzione di risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito dal Broker o non sia stato indennizzato attraverso la polizza per la responsabilità civile che lo stesso intermediario ha l'obbligo di stipulare.
Grandi rischi
<p>Si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, del CAP, qui di seguito indicati:</p> <p>a) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);</p> <p>b) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;</p> <p>c) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità. <p>Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo.</p>

Impresa
La società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata.
Impresa che opera in qualità di distributore
L'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando svolge direttamente l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa per il tramite dei propri dipendenti e/o attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
Imprese preponenti
Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che conferiscono incarichi finalizzati all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa ad intermediari iscritti nelle sezioni A, D e F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi.
Intermediario assicurativo
Qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa.
Intermediario assicurativo a titolo accessorio
Qualsiasi persona fisica o giuridica che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) l'attività professionale principale di tale persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa; b) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o servizio; c) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attività professionale principale
KID
Il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento assicurativi, come disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.
LCMS (Learning Content Management System)
Sistemi per la gestione diretta dei contenuti formativi;

LMS (Learning Management System)

Piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette l'erogazione dei corsi in modalità e-learning e, in particolare, gestisce gli utenti, la distribuzione dei corsi on-line, il tracciamento delle attività on-line e l'analisi delle statistiche.

Polizza di assicurazione della responsabilità civile

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile è stipulato dagli intermediari di cui alle sezioni A e B con un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo 13 responsabilità civile generale o con un'impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. È consentita anche la stipulazione in coassicurazione.

Il contratto deve avere le seguenti caratteristiche minimali:

- a) garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di distribuzione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell'intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;
- b) coprire l'integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell'attività di distribuzione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell'efficacia della copertura;
- c) l'inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall'impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l'integrale ristoro del danno subito; l'impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato;
- d) garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.

I massimali di copertura del contratto sono di importo almeno pari a:

- a) per ciascun sinistro, euro 1.250.000;
- b) all'anno globalmente per tutti i sinistri, euro 1.850.000.

Nel caso di contratti che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario che richiede l'iscrizione nelle sezioni A o B.

Il contratto ha decorrenza dalla data di iscrizione nel Registro e scadenza il 31 dicembre. I contratti con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell'anno di iscrizione e sono rinnovati annualmente.

Posta elettronica certificata

Sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi.

Procedimento sanzionatorio

Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori) del CAP nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive disposizioni modificative ed integrative, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e da altre norme di legge.

Prodotto di investimento assicurativo

Un prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014/11. Tale definizione non include:

- 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita);
- 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità;
- 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;
- 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;
- 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico.

Prodotti assicurativi

Tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni.

Prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi

I prodotti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita qualora le prestazioni siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità.

Pubblicità

Ogni messaggio, diffuso con qualsiasi mezzo di comunicazione e con qualunque modalità, avente la finalità di promuovere i prodotti assicurativi.

Requisiti per l'iscrizione al Registro delle persone fisiche (CAP, Art. 110 c. 1)

Per ottenere l'iscrizione nella sezione del Registro sezioni A o B, la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili;
- b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni;
- c) non essere stata dichiarata fallita, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
- d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
- e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.

Requisiti per l'iscrizione al Registro delle Società (CAP, Art. 112 c. 1)

Requisiti per l'iscrizione al Registro delle società sezioni A, B ed E, la società deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la sede legale in Italia;
- b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
- c) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Responsabili dell'attività di distribuzione dell'intermediario

Le persone fisiche che, nell'ambito della società di intermediazione per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell'attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società.

Responsabili della distribuzione dell'impresa

Le persone fisiche che, nell'ambito dell'impresa per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell'attività distributiva dell'impresa che opera in qualità di distributore.

Rete distributiva diretta

I dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione, inclusi gli addetti dei call center, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, D o F del Registro, inclusi i relativi addetti all'attività di distribuzione iscritti nella sezione E del Registro o operanti all'interno dei locali e i relativi addetti dei call center, nonché gli intermediari iscritti nella sezione C del Registro.

Reti di vendita multilevel marketing

Le reti distributive operanti con tecniche di vendita quali il multilevel marketing, il network marketing o affini in cui, tra l'altro, il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato.

Set informativo

L'insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell'impresa.

SEVIF

il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

- 1) AEAP o EIOPA: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
- 2) ABE o EBA: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
- 3) AESFEM o ESMA: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
- 4) Comitato congiunto: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
- 5) CERS: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;
- 6) Autorità di vigilanza degli Stati membri: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Stabilimento

La sede legale o una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Stretti legami

Rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:

- a) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72 del CAP;
- b) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;
- c) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;
- d) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa.

Strumenti di pagamento elettronici

Dispositivi elettronici e/o insieme di procedure elettroniche concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento di cui l'utilizzatore si avvale per impartire un ordine di pagamento.

Supporto durevole

Qualsiasi strumento che:

- 1) permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse;
- 2) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

Tecniche di comunicazione a distanza

Qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.

Vendita a distanza

Qualunque modalità di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.

Videoconferenza

Modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti.

Webinar (o web-based seminar)

Modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la condivisione di materiale formativo.



www.acbbroker.it

Edizione 12-2018

I QUADERNI DI MASTER CLASS - 2



L'OFFICINA
DEL SAPERE



Associazione Categoria Brokers

www.acbbroker.it